

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 553

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, LAFORGIA, PELELLA,
DI BELLA, SICA e CORVINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1994

Norme in materia di appello avverso le sentenze delle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 gennaio 1994, n. 19 - che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» dopo una serie di decreti non convertiti e pertanto decaduti - ha suscitato non poche perplessità sulla costituzionalità di talune sue norme per contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 125 della Costituzione.

In particolare le norme riguardanti la negazione dell'appello delle decisioni pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali regionali alle Sezioni centrali. L'appello è stato previsto soltanto per le pronunce in materia di contabilità pubblica e non anche in materia pensionistica come era logico attendersi.

L'istituzione delle Sezioni regionali, in tutte quelle regioni nelle quali ciò non era già avvenuto, costituisce indubbiamente una eccezione alla normale appellabilità delle sentenze emesse da tutti i tribunali periferici (ordinari ed amministrativi) dando luogo ad una ingiusta disparità di trattamento tra cittadini titolari di diritti soggettivi di natura pensionistica e titolari di diritti soggettivi di natura pensionistica e titolari di diritti soggettivi di natura privatistica o, addirittura di interessi legittimi, come avviene per i TAR.

A parte la violazione dei principi sanciti dall'articolo 3, sull'uguaglianza dei cittadini, e degli articoli 36 e 38 sul particolare valore etico-sociale delle pensioni, valga in tutta la sua evidenza il contrasto con l'articolo 125 della Costituzione che prevede «nelle regioni sono istituiti organi regionali di giustizia amministrativa di primo grado.

Le sezioni giurisdizionali della Corte giudicano infatti in un unico grado a differenza dei TAR che giudicano in primo grado e le cui decisioni sono appellabili al

Consiglio di Stato e per giunta con numero di magistrati che è stato ridotto da cinque a tre per le sezioni centrali e da undici a cinque per le Sezioni riunite.

Si propone, pertanto, a tal proposito di fissare in tre il numero delle sezioni giurisdizionali dell'appello: la prima per la materia della contabilità pubblica, la seconda per la materia pensionistica ordinaria e la terza per la materia pensionistica di guerra.

Infine si ravvisa l'opportunità sul piano etico-sociale, anche per i riflessi su quello della legittimità costituzionale di eliminare le norme contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, là dove viene prescritta la proposizione di una apposita istanza per la prosecuzione dei giudizi pendenti in materia pensionistica.

L'imposizione di un siffatto onere - che, in effetti, si prefigge di eliminare l'enorme arretrato di ricorsi pendenti - colpisce in modo ingiustificato una delle categorie più deboli della nostra società. Si tenga presente che l'arretrato è stato accumulato per le varie norme che hanno più volte aperto i termini per la presentazione delle domande e per la inefficienza della Corte dei conti nell'esaurire i ricorsi tanto che più di una volta l'Italia è stata condannata dalla Corte internazionale dei diritti dell'uomo. Infine vi è da rilevare che fino ad oggi davanti alla Corte dei conti la Pubblica amministrazione è stata rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato mentre con la riforma è stata concessa la facoltà alla Pubblica amministrazione di farsi difendere dall'Avvocatura e di farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente. Ciò comporta che la Pubblica amministrazione in tal caso

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non è difesa ma solo rappresentata, inoltre si è creato un contrasto con le norme che regolano la professione legale in quanto, in ipotesi, potrebbe trovarsi sullo stesso banco del procuratore legale togato un dirigente nemmeno laureato in legge in rappresentanza della Pubblica ammini-

strazione. Per cui si ritiene di dover abrogare questa parte della norma.

Si propone pertanto la modifica delle norme contenute nel citato decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994, secondo il seguente articolato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che vengono fissate in un numero di tre: la prima per la materia della contabilità pubblica, la seconda per la materia pensionistica civile ed ordinaria, la terza per la materia pensionistica di guerra. Le sezioni giurisdizionali centrali giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il Procuratore generale e per il Procuratore regionale competente per territorio dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza»;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono abrogati;

c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«4. L'Amministrazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».